



8 marzo

Ordinanza del Presidente della Regione Lazio pubblicata sul BURL in data 08/3/2020

L'ordinanza impone a tutte le persone che abbiano fatto, o stanno o faranno ingresso nella regione Lazio dalle zone rosse di comunicare tale circostanza al numero verde 800.118.800 che si coordina con il dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria territorialmente competente in raccordo con il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta. L'ordinanza impone di osservare la permanenza domiciliare, divieto di spostamento e viaggi. Disposte inoltre la sospensione delle attività fino a nuove disposizioni di piscine palestre e centri benessere.



5 marzo

Decreto del Presidente della Regione Lazio 5 marzo 2020, n. T00055
Istituzione della Unità di Crisi della Regione Lazio per la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19



26 febbraio

L'Ordinanza del Presidente della regione Lazio 26/2/2020, n. z00002 sulle misure per la prevenzione e gestione emergenza epidemologica



3 marzo 2020

[Nota emergenza Coronavirus di Confindustria e protezione dei dati personali](#)



27 febbraio

Comunicato stampa congiunto di imprese e sindacati sul Coronavirus

ABI - Coldiretti - Confagricoltura – Confapi - Confindustria - Legacoop - Rete Imprese Italia (Casartigiani, CNA, Confartigianato, Confcommercio e Confesercenti) - Cgil – Cisl – Uil

ABI – Alleanza delle Cooperative – Coldiretti – Confagricoltura – Confapi – Confindustria – Rete Imprese Italia (Casartigiani, CNA, Confartigianato, Confcommercio e Confesercenti) – Cgil – Cisl – Uil

[LEGGI DOCUMENTO INTEGRALE](#)

DAL MINISTERO DELLA SALUTE



27 febbraio

[Circolare n. 6360 del 27 febbraio 2020](#) con la quale, considerando l'evoluzione della situazione epidemiologica, le nuove evidenze scientifiche e le indicazioni degli organismi internazionali MMS e ECDC, ha aggiornato le definizioni riportate in calce, che sostituiscono le precedenti contenute nella Circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020.

- Caso di COVID-19 per la segnalazione (Allegato 1);
- Contatto stretto (Allegato 2).



25 febbraio

[Circolare n. 5889 del 25 febbraio 2020](#) con la quale, richiamando le indicazioni riportate nella Circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020, raccomanda l'esecuzione dei tamponi ai soli casi sintomatici di ILI (*Influenza-Like Illness*, Sindrome Simil-Influenzale) e SARI (*Severe Acute Respiratory Infections*, Infezione Respiratoria Acuta Grave), oltre che ai casi sospetti di COVID-19, ricordando che la procedura prevista per la definitiva conferma del caso è affidata esclusivamente all'Istituto Superiore di Sanità (ISS). Il Ministero, pertanto, sottolinea la necessità che idonei campioni siano sempre, tempestivamente, inviati al predetto Istituto.

Si richiama, infine, l'attenzione sulle misure, già incluse nella Circolare n. 5443, che riguardano (i) la fase di accoglienza dei pazienti con sintomi respiratori, (ii) la necessità che il personale sanitario in contatto con un caso sospetto o confermato indossi DPI adeguati e (iii) la formazione del personale sanitario in merito alle corrette metodologie per indossare e rimuovere i DPI

DPCM DALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO



8 marzo

Transfrontalieri

Le limitazioni introdotte non vietano gli spostamenti per comprovati motivi di lavoro. Salvo che non siano soggetti a quarantena o che siano risultati positivi al virus i transfrontalieri potranno entrare e uscire dai territori interessati per raggiungere il posto di lavoro e tornare a casa. Gli interessati potranno comprovare il motivo lavorativo dello spostamento con qualsiasi mezzo, inclusa dichiarazione che potrà essere resa alle forze di polizia in caso di controlli, in attesa delle indicazioni che i Prefetti indicheranno sulla base delle indicazioni del Ministero dell'interno.

Merci

Le merci possono entrare ed uscire dai territori interessati. Il trasporto delle merci è considerato come una esigenza lavorativa: il personale che conduce i mezzi di trasporto può entrare e uscire dai territori interessati e spostarsi all'interno degli stessi, limitatamente alle esigenze di consegna o prelievo delle merci.

Inoltre, sempre nell'attesa che vengano definite le richiamate procedure omogenee, si suggerisce di adottare misure di prevenzione e cautela nei confronti dei trasportatori, quali, ad esempio:

- a) limitare la discesa dai mezzi degli autisti e munirli di dispositivi medici a protezione di mani, naso e bocca;
- b) qualora il carico/scarico richieda la discesa dal mezzo rispettare, in aggiunta, la misura di sicurezza della distanza di un metro tra le persone;
- c) trasmettere la documentazione di trasporto in via telematica.

[Nota Ministero degli Esteri](#)

[Nota Ministero delle Infrastrutture e Trasporti](#)



4 marzo

[Decreto](#) del Presidente del Consiglio dei Ministri

“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”.

Il Decreto è composto di quattro articoli e da un allegato:

Art. 1 - Misure per il contrasto e il contenimento sull'intero territorio nazionale del diffondersi del virus COVID-19

Il decreto interviene sul lavoro agile, disciplinato dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, confermando la possibilità per i datori di lavoro, fino al 31 luglio 2020 (per la durata dello stato di emergenza di cui alla [Deliberazione del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020](#)), di attivare tale modalità flessibile di lavoro a ogni rapporto di lavoro subordinato anche in assenza degli accordi individuali previsti.

Gli obblighi di informativa in materia di sicurezza sul lavoro di cui all'articolo 22 della legge 22 maggio 2017, n. 81 sono assolti in via telematica anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul sito dell'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro.

Limitatamente al periodo 5 marzo 2020 - 15 marzo 2020, sono sospesi i servizi educativi per l'infanzia e le attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché la frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore.

Art. 2 - Misure di informazione e prevenzione sull'intero territorio nazionale

Tra le diverse misure di informazione e di prevenzione, si segnala la seguente: **chiunque, a partire dal quattordicesimo giorno antecedente la data di pubblicazione del presente decreto (4 marzo 2020), abbia fatto ingresso in Italia dopo aver soggiornato in zone a rischio epidemiologico, come identificate**

dall'Organizzazione Mondiale della Sanita', o sia transitato e abbia sostato nei Comuni di cui all'allegato 1 al [Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020](#) , e successive modificazioni, deve comunicare tale circostanza al dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente per territorio nonche' al proprio medico di medicina generale ovvero al pediatra di libera scelta.

Su tutto il territorio nazionale è raccomandata l'applicazione delle misure di prevenzione igienico sanitaria di cui all'allegato 1 del Decreto.

Art. 3 - Monitoraggio delle misure

Art. 4 - Disposizioni finali

Le disposizioni del Decreto producono effetto dalla data di adozione del medesimo e sono efficaci, salve diverse previsioni contenute nelle singole misure, **fino al 3 aprile 2020**.

Dalla data di efficacia delle disposizioni del Decreto cessano di produrre effetti gli articoli 3 (Misure di informazione e prevenzione sull'intero territorio nazionale) e 4 (Ulteriori misure sull'intero territorio nazionale) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020.



1 marzo

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri

Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19

Sintesi

Le disposizioni del Decreto producono il loro effetto dalla data del 2 marzo 2020 e sono efficaci, salve diverse previsioni contenute nelle singole misure, fino all'8 marzo 2020.

Con la pubblicazione del D.P.C.M. 1° marzo 2020, cessano di produrre effetti il D.P.C.M. 23 febbraio 2020 e il D.P.C.M. 25 febbraio 2020. Cessa altresì di produrre effetto ogni ulteriore misura adottata, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6.

Si segnala che il Decreto stabilisce la possibilità che la modalità di "lavoro agile" sia applicata:

- per tutto il territorio nazionale
- per tutta la durata dello stato emergenziale, stabilito nella durata di 6 mesi
- senza necessità di stipulare accordi individuali



25 febbraio

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri

Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19

Estensione del Lavoro Agile in 6 Regioni anche senza accordo individuale tra datore di lavoro e dipendente

A modifica di quanto già segnalato, ieri, è stato pubblicato il [DPCM 25 febbraio 2020](#) (Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6) che interviene, per quanto attiene ai temi del lavoro, sull'art. 3 del precedente Decreto, che viene, quindi, soppresso e sostituito.

La nuova disposizione prevede che le modalità di **lavoro agile** disciplinata dagli articoli 18-23 della Legge 22 maggio 2017, n. 81, è **applicabile in via provvisoria, fino al 15 marzo 2020, per i datori di lavoro aventi sede legale od operative nelle Regioni Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte, Veneto e Liguria e per i lavoratori ivi residenti o domiciliati che svolgono attività lavorativa fuori da tali territori**, ad ogni rapporto di lavoro subordinato, nel rispetto dei principi dettati dalle menzionate disposizioni, anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti.

Gli obblighi di informativa di cui all'art. 22 della Legge 22 maggio 2017, n. 81 sono assolti in via telematica anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul sito dell'[Istituto Nazionale Assicurazione Infortuni sul Lavoro](#).

Inoltre, l'ordinanza nazionale prevede anche "protocolli da rispettare rispetto alla misurazione temperatura, due volte al giorno, o informare in maniera tempestiva circa sintomi che potrebbero sopraggiungere ed eventuali alterazioni dello stato di salute. In caso di comparsa di questi sintomi ci sono tutte le operazioni che stiamo mettendo in campo da un mese a questa parte- ha concluso D'Amato- L'operatore, in caso di isolamento, contatta quotidianamente questi soggetti per avere notizie sull'evoluzione del caso".



23 febbraio

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri

Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

In seguito ai focolai registratisi in Lombardia e Veneto, il Dpcm individua i Comuni interessati dalle misure urgenti per il contenimento del contagio in attuazione del decreto-legge 6/2020 e ad integrazione di quanto già disposto nelle adottate dal Ministro della salute d'intesa con il Presidente della Regione Lombardia e della Regione del Veneto rispettivamente in data 21 febbraio 2020 e 22 febbraio 2020:

- Lombardia: Bertonico; Casalpusterlengo; Castelgerundo; Castiglione D'Adda; Codogno; Fombio; Maleo; San Fiorano; Somaglia; Terranova dei Passerini.
- Veneto: Vo'.

Il Dpcm inoltre dispone che tutti gli individui che dal 1° febbraio 2020 sono transitati ed hanno sostato in tali Comuni sono obbligati a comunicare tale circostanza al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente per territorio, ai fini dell'adozione, da parte dell'autorità sanitaria competente, di ogni misura necessaria, ivi compresa la permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva.

I dipendenti delle aziende che si trovano nelle aree a rischio di contagio da coronavirus potranno ricorrere alla modalità di lavoro agile in via automatica. Tale disposizione consente ai dipendenti assunti con rapporto di lavoro subordinato di svolgere la propria attività lavorativa in modalità domiciliare ovvero in modalità a distanza, e quindi all'esterno dei locali aziendali, per evitare il più possibile contatti prolungati e ravvicinati con persone che potrebbero essere infette.



2 marzo

[Decreto legge del 02/03/2020, n. 9](#)

Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.53 del 2/02/2020)

Entrata in vigore: 2 marzo 2020

[leggi le principali misure](#)



23 febbraio

[Decreto Legge del 23 febbraio 2020 - Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19](#)

[\(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.45 del 23/02/2020\)](#)

Il decreto interviene in modo organico, nell'attuale situazione di emergenza sanitaria internazionale dichiarata dall'Organizzazione mondiale della sanità, allo scopo di prevenire e contrastare l'ulteriore trasmissione del virus.

Il testo prevede, tra l'altro, che nei comuni o nelle aree nei quali risulta positiva almeno una persona per la quale non si conosce la fonte di trasmissione o comunque nei quali vi è un caso non riconducibile ad una persona proveniente da un'area già interessata dal contagio, le autorità competenti sono tenute ad adottare ogni misura di contenimento adeguata e proporzionata all'evolversi della situazione epidemiologica.

Tra le misure sono inclusi, tra l'altro:

- il divieto di allontanamento e quello di accesso al Comune o all'area interessata;

- la sospensione di manifestazioni, eventi e di ogni forma di riunione in luogo pubblico o privato;
- la sospensione dei servizi educativi dell'infanzia e delle scuole e dei viaggi di istruzione;
- la sospensione dell'apertura al pubblico dei musei;
- la sospensione delle procedure concorsuali e delle attività degli uffici pubblici, fatta salva l'erogazione dei servizi essenziali e di pubblica utilità;
- l'applicazione della quarantena con sorveglianza attiva a chi ha avuto contatti stretti con persone affette dal virus e la previsione dell'obbligo per chi fatto ingresso in Italia da zone a rischio epidemiologico di comunicarlo al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente, per l'adozione della misura di permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva;
- la sospensione dell'attività lavorativa per alcune tipologie di impresa e la chiusura di alcune tipologie di attività commerciale;
- la possibilità che l'accesso ai servizi pubblici essenziali e agli esercizi commerciali per l'acquisto di beni di prima necessità sia condizionato all'utilizzo di dispositivi di protezione individuale;
- la limitazione all'accesso o la sospensione dei servizi del trasporto di merci e di persone, salvo specifiche deroghe.

Si introduce, inoltre, la facoltà, per le autorità competenti, di adottare ulteriori misure di contenimento, al fine di prevenire la diffusione del virus anche fuori dai casi già elencati.

L'attuazione delle misure di contenimento sarà disposta con specifici decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della salute, sentiti i Ministri e il Presidente della Regione competente ovvero il Presidente della Conferenza dei presidenti delle regioni, nel caso in cui gli eventi riguardino più regioni. Nei casi di estrema necessità ed urgenza, le stesse misure potranno essere adottate dalle autorità regionali o locali, ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, fino all'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Ai fini sanzionatori, il decreto stabilisce che il mancato rispetto delle misure di contenimento è punito ai sensi dell'articolo 650 del Codice penale.

Infine, il testo prevede che il Prefetto, informando preventivamente il Ministro dell'Interno, assicuri l'esecuzione delle misure avvalendosi delle forze di polizia e, ove occorra, delle forze armate, sentiti i competenti comandi territoriali.

DECRETO MINISTERO ECONOMIA



24 febbraio

Sospensione dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari a favore dei contribuenti interessati dall'emergenza epidemiologica da COVID-19. (20A01299) (GU Serie Generale n.48 del 26-02-2020)

Il Decreto è rivolto alle persone fisiche, che alla data del 21 febbraio 2020, avevano la residenza ovvero la sede operativa nel territorio nei Comuni di cui all'allegato 1) al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 febbraio 2020.

Sintesi di commento

Nella Gazzetta Ufficiale n. 48 del 26 febbraio 2020 è stato pubblicato il D.M. 24 febbraio 2020 del Ministero dell'Economia e delle finanze sull'emergenza Coronavirus, con cui si dispone la sospensione dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari a favore dei contribuenti interessati dall'emergenza epidemiologica da COVID-19.

L'art. 1 del Decreto prevede la sospensione dei versamenti e degli adempimenti scadenti nel periodo compreso fra il 21 febbraio e il 31 marzo 2020, per coloro che avevano alla data del 21 febbraio 2020 la residenza o la sede legale o operativa nel territorio nei Comuni delle Regioni Lombardia e Veneto, interessati dal Coronavirus (Comuni di cui all'allegato 1) al Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 febbraio 2020)

I comuni interessati in Lombardia sono:

- Bertonico (LO)*
- Casalpusterlengo (LO)*
- Castelgerundo (LO)*
- Castiglione D'Adda (LO)*

- Codogno (LO)
- Fombio (LO)
- Maleo (LO)
- San Fiorano (LO)
- Somaglia (LO)
- Terranova dei Passerini (LO).

Nel Veneto il Comune interessato è Vo' Euganeo (PD)

DALLA PROTEZIONE CIVILE



21- 22 febbraio

CORONAVIRUS - ULTERIORI INTERVENTI URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE

In G.U. n. 48 del 26 febbraio 2020 sono pubblicate le seguenti Ordinanze:

[Ordinanza 21 febbraio 2020](#): Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. (Ordinanza n. 637);

[Ordinanza 22 febbraio 2020](#): Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. (Ordinanza n. 638);